



Provincia di Pesaro e Urbino.

Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione meccanica degli automezzi dell'autorimessa provinciale e Polizia Provinciale

CAPITOLATO TECNICO

ART.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comprende:

- manutenzione meccanica ordinaria intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici (csd. tagliandi), compresi i rabbocchi/sostituzioni necessari per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, secondo quanto indicato dalle singole Case Costruttrici. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.). Si intendono altresì comprese nella manutenzione tutte le attrezzature stabilmente montate sui mezzi.
- manutenzione meccanica straordinaria per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurate anormalmente, difettose o guaste e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità e la sicurezza del veicolo e renderlo atto all'uso compresi quelli riguardanti l'impianto elettrico del mezzo (es. sostituzione della frizione, valvole, scarico, pompa acqua, pompa olio, batteria, revisione totale/parziale di motore, cambio, differenziale, sospensioni ecc.).

ART. 2 – PEZZI DI RICAMBIO E GARANZIA

Le parti di ricambio che verranno utilizzate dalla ditta aggiudicataria, dovranno essere di norma originali e nuove, di provenienza dalla Casa Costruttrice.

Viene consentito alla Ditta, previa autorizzazione dell'incaricato dell'Amministrazione, utilizzare parti di ricambio equivalenti in sostituzione di quelli originali, non disponibili presso le Case costruttrici, purché esse abbiano le stesse caratteristiche per dimensione, qualità di costruzione e prestazione e non abbiano un prezzo superiore a quello degli originali.

La garanzia sugli interventi effettuati dalla ditta aggiudicataria non potrà essere inferiore a 120 giorni dalla data di consegna dell'automezzo e dovrà essere indicata sulla fattura.

- a utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio nuovi, originali o compatibili (questi ultimi se specificati nel preventivo).

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entro le 24 ore dalla richiesta effettuata dal responsabile della gestione automezzi, la ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare direttamente le seguenti operazioni :

- Soccorso stradale (recupero mezzi in avaria o incidentati) su richiesta. Da effettuarsi direttamente o tramite terzi, è da intendersi gratuito entro la distanza di trenta chilometri dal comune di Pesaro, previa richiesta del responsabile e viene garantito senza limite territoriale
- Avvio lavori presso la propria officina nei tempi concordati.

Il manutentore/riparatore si impegna:

- a realizzare l'opera di riparazione a regola d'arte, in conformità con la normativa ambientale e con tutte le leggi vigenti in materia, nel rispetto delle richieste dell'Ente.
- a rispettare le regole di correttezza professionale e diligenza, consigliando l'Ente nell'esclusivo suo interesse.
- a rispettare i termini di consegna del veicolo pattuiti, salvo casi di forza maggiore o di ritardi nella disponibilità dei ricambi dei quali deve darsi notizia immediata all'Ente.

Per quanto riguarda i mezzi dell'Amministrazione adibiti a particolari servizi di Emergenza, sorveglianza ed in generale di pubblica utilità la ditta aggiudicataria dovrà garantire la necessaria priorità nel ripristino del mezzo e celerità nei tempi di realizzazione

Ad ogni intervento dovranno comunque essere altresì garantiti i seguenti controlli e ripristini funzionali di routine quali:

- controllo pressione di gonfiaggio gomme;
- controllo di tutti i liquidi funzionali ed eliminazione di eventuali perdite provvedendo all'immediato rabbocco;

ART. 4 - CUSTODIA E RICONSEGNA DEGLI AUTOVEICOLI

Tutti gli automezzi che verranno consegnati alla ditta contraente per le esigenze connesse alla riparazione, saranno ceduti in "consegna fiduciaria", quindi, con l'obbligo per la ditta di provvedere alla loro custodia e manutenzione esonerando la Provincia da ogni onere e responsabilità.

Qualora la mancanza momentanea dei pezzi di ricambio possa produrre occasionali ritardi nella riconsegna del veicolo con le richieste manutenzioni, la ditta dovrà darne tempestivo avviso al responsabile del servizio interessato.

La ditta aggiudicataria dovrà prestare **un servizio di accompagnamento gratuito** fino a 10 km di distanza del personale dell'Ente incaricato di consegnare l'automezzo in officina per la riparazione, previo accordo tra le parti.

ART. 5 - CONTROLLO DEI LAVORI

La Provincia ha facoltà attraverso il responsabile della gestione automezzi, di controllare i lavori che vengono eseguiti sugli automezzi nell'officina in cui è ricoverato il mezzo.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DELLE RIPARAZIONI EFFETTUATE

Presso l' autofficina viene mantenuta tutta la documentazione relativa alla riparazione effettuata e, se del caso, all'assistenza per la gestione del sinistro. Tale documentazione comprende: copia del preventivo, copia dell'incarico alla riparazione, documentazione fotografica dei danni subiti dal veicolo ed eventuali documenti di gestione del sinistro nei confronti della compagnia di assicurazione. Presso l'autofficina sono disponibili, inoltre, i pezzi sostituiti a causa della riparazione per la durata di 5 gg. dopo il ritiro del veicolo, fatto salvo un diverso termine se richiesto. La documentazione è disponibile e consultabile da parte dell'incaricato dell'Ente e gli viene consegnata all'atto del pagamento. L'assistenza fornita è compresa nella prestazione.

PER ACCETTAZIONE INTEGRALE E SENZA RISERVA ALCUNA
DELLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO

Il Titolare/ Legale Rappresentante
